



Autorità di Gestione

protocollo n. **6154/PC/2007-2013**  
riferimento  
allegato 1

Trieste, **- 4 NOV. 2009**

ESCLUSIVAMENTE VIA E-MAIL

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI e comunitarie	
Servizio politiche comunitarie	s.affari.comunitari@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5928 fax + 39 040 377 5998/5943 I - 34132 Trieste, via Udine,9

Alla direzione centrale attività produttive

Alla direzione centrale lavoro, università e ricerca

Alla direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali

Alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura

Alla direzione centrale ambiente e lavori pubblici

Alla Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto

Alla Presidenza della Regione  
Protezione civile della Regione

Alla Presidenza della Regione  
Servizio coordinamento politiche per la montagna

e p.c.

Alla Presidenza della Regione  
Relazioni internazionali e comunitarie  
c.a. vice direttore centrale Giuseppe Napoli

Alla Presidenza della Regione  
Relazioni internazionali e comunitarie  
Servizio finanziario e rendiconto

Alla Direzione centrale programmazione,  
risorse economiche e finanziarie  
Servizio controllo comunitario

Alla Direzione centrale programmazione, risorse economiche  
e finanziarie  
Servizio risorse finanziarie

LORO SEDI





Oggetto: POR FESR 2007-2013. **Circolare n. 3.**

Ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società ex Art.28 D.p.r. 29 settembre 1973, n.600: applicazione alle operazioni oggetto di contribuzione comunitaria POR FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" programmazione 2007/2013.

In ambito della applicabilità della ritenuta, pari oggetto, si trasmette il parere, elaborato dall'Agenzia delle Entrate in materia, il quale, esplicitamente, dispone che la ritenuta ex art.28 del DPR n.600/1973 non trova applicazione "... esclusivamente sui contributi comunitari oggetto del Regolamento CE 1083/2006... ma che, al contrario, debba essere applicata su tutti gli altri contributi pubblici corrisposti dalla Regione...".

**Elemento scriminante, rispetto all'applicabilità della disciplina ex art.28 DPR 1973/600, risulta essere la natura (comunitaria ovvero nazionale/regionale) dall'atto di contribuzione interessato.**

Stante quanto premesso e considerate le diverse tipologie di operazioni ammesse a finanziamento disciplinate dal Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR Obiettivo "competitività regionale e occupazione" 2007-2013, ne discende una diversa operatività della ritenuta in oggetto a seconda della natura della operazione interessata come segue:

1) **operazioni a gestione ordinaria** ai sensi del capo IV del Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (PO) FESR Obiettivo "competitività regionale e occupazione" 2007-2013 ("*finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore*").

Tali operazioni risultano esenti dall'applicazione della ritenuta in oggetto per tutte le quote di contribuzione (comunitaria, nazionale e regionale);

2) **operazioni a gestione speciale** di cui all'art.15 del regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (PO) FESR Obiettivo "competitività regionale e occupazione" 2007-2013 ("*finanziamento di operazioni coerenti già ammesse a finanziamento di leggi regionali di settore*").

In tale caso bisogna distinguere a seconda che trattasi di operazioni per le quali non sia già intervenuto il decreto di concessione (cosiddette "operazioni di prima fase") ovvero di operazioni per le quali sia già intervenuto il decreto di concessione (cosiddette "operazioni di seconda fase" o "a rimborso").

Nel primo caso ("operazioni di prima fase") le stesse soggiacciono alla medesima disciplina fiscale delle operazioni a gestione ordinaria.

Nel secondo caso ("operazioni di seconda fase" o a "rimborso") tali operazioni risultano essere, nei confronti del beneficiario, già concluse a valere su linee di contribuzione regionale pertanto il fatto che, successivamente, le stesse siano oggetto di rimborso a valere sui fondi comunitari, non incide sulla natura della contribuzione erogata che permane una contribuzione regionale e come tale oggetto di applicazione della ritenuta fiscale del 4%.

Il fatto che, all'interno dell'Amministrazione regionale venga effettuata una compensazione tra linee di finanziamento (regionali/ comunitarie) non muta la natura del contributo erogato.

Invero tanto rappresenta un atto successivo, esterno al procedimento contributivo a favore di terzi, e si incardina all'interno di un procedimento di "rimborso" fatto a favore del bilancio regionale di iniziative contributive che risultano "coerenti" con le disposizioni comunitarie.

Per cui, i suddetti procedimenti contributivi, stante la loro natura di operazioni concluse al di fuori del quadro di riferimento comunitario, sono soggette alle disposizioni fiscali nazionali e comunitarie vigenti.

Distinti saluti

L'autorità di Gestione  
-Francesco Forte-

Ai sensi dell'art.14 della L.R. 20 marzo 2000n. 7 si comunica quanto segue:  
Amministrazione competente: Presidenza della Regione-Relazioni internazionali e comunitarie  
Struttura competente: Servizio Politiche Comunitarie  
Responsabile del procedimento: Francesco Forte  
Responsabile dell'istruttoria: Francesco Forte tel 040/3775928 e-mail: Francesco.forte@regione.fvg.it